



Procedura Internal Dealing

***Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in
data 12 maggio 2022***

Indice

1.	Oggetto della Procedura.....	3
2.	Soggetti Obbligati.....	3
3.	Operazioni Rilevanti	5
4.	Termini, contenuto e modalità delle comunicazioni obbligatorie.....	9
5.	Registro Internal Dealing.....	12
6.	Soggetto preposto alla gestione e alla diffusione delle informazioni sulle Operazioni Rilevanti notificate.....	12
7.	Ulteriori obblighi dei Soggetti Obbligati	13
8.	Black-out Period	13
9.	Trattamento dei Dati Personali	16
10.	Sanzioni	16
	Allegato I - Format Registro Internal Dealing	17
	Allegato II – Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti MAR da parte dei Soggetti Obbligati MAR	17
	Allegato III – Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti Regolamento Emittenti	21
	da parte dei Soggetti Obbligati Regolamento Emittenti	21
	Allegato IV – Modello Mandato Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti	25
	Allegato V – Modello Mandato Soggetto Obbligato MAR.....	26

1. Oggetto della Procedura

La presente procedura ("**Procedura**") - adottata dal Consiglio di Amministrazione della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ("**AME**" o la "**Società**") in data 12 maggio 2022 ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di *internal dealing* (la "**Normativa Internal Dealing**"), contenuta, *inter alia*, nell'art. 114 comma 7 del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ("**TUF**"), negli articoli da 152-*sexies* a 152-*octies* del regolamento recante disposizioni in materia di emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ("**Regolamento Emittenti**"), nel Regolamento (UE) del 16 aprile 2014, n. 596, sugli abusi di mercato e successive modifiche ("**MAR**") e nei relativi regolamenti attuativi¹ nonché nelle indicazioni fornite dall'ESMA sotto forma di Orientamenti, Q&A, *Technical Advice alla Commissione Europea, Technical Standard, Final Report, Discussion Paper, Consultation Paper e Feedback Statement* ("**Q&A ESMA**") - ha lo scopo di:

- (a) identificare i soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni previste dalla Normativa *Internal Dealing*;
- (b) dare informazione ai sopraindicati soggetti obbligati (i) dell'avvenuta identificazione degli stessi, (ii) degli obblighi di condotta connessi a tale identificazione e (iii) delle modalità con cui gli stessi sono tenuti ad effettuare le comunicazioni previste dalla legge, al fine di assicurare una puntuale e corretta trasparenza informativa nei confronti del pubblico e delle autorità competenti in merito alle operazioni dagli stessi effettuate ed aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, ovvero strumenti derivati e altri strumenti finanziari collegati agli strumenti finanziari e messi dalla Società;
- (c) disciplinare le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione sopra indicati;
- (d) identificare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e diffusione al mercato delle comunicazioni di cui sopra.

La presente Procedura rientra, inoltre, nel novero delle procedure per la gestione e la comunicazione di documenti e informazioni adottate da AME, anche in conformità al Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui la Società aderisce ("**Codice**" o "**Codice di Corporate Governance**"), nell'ambito del proprio sistema di *corporate governance*.

La presente versione della Procedura, sostituisce la precedente versione adottata in data 8 febbraio 2018.

2. Soggetti Obbligati

2.1 Ai fini della Procedura e della Normativa *Internal Dealing* si qualificano come "**Soggetti Obbligati**":

- (I) i soggetti come tali individuati ai sensi del MAR ("**Soggetti Obbligati MAR**") e, più precisamente:
 - a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di AME, nonché i soggetti che svolgono funzioni di direzione in AME ed i dirigenti che, pur non essendo componenti degli organi predetti, abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate riguardanti direttamente o indirettamente AME e

¹ Congiuntamente il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016;

- detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di AME ("**Soggetti Rilevanti MAR**");
- b) le persone strettamente legate ai soggetti di cui al punto a) che precede ("**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR**"), per tali intendendosi i soggetti che rientrano in una o più delle seguenti tipologie:
- (i) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano di un Soggetto Rilevante MAR;
 - (ii) i figli a carico ai sensi del diritto italiano di un Soggetto Rilevante MAR;
 - (iii) i parenti di un Soggetto Rilevante MAR che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione (le persone di cui ai punti (i), (ii) o (iii) del presente paragrafo 2(I)b) sono congiuntamente definiti come "**Familiari**" o singolarmente "**Familiare**");
o
 - (iv) una persona giuridica, trust o società di persone,
 - 1. le cui responsabilità di direzione² siano rivestite da un Soggetto Rilevante MAR o da un suo Familiare, o
 - 2. direttamente o indirettamente controllata da detto Soggetto Rilevante MAR o da un suo Familiare, o
 - 3. costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante MAR o di un suo Familiare, o
 - 4. i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante MAR o di un suo Familiare.
- (II) i soggetti come tali individuati ai sensi del Regolamento Emittenti ("**Soggetti Obbligati Regolamento Emittenti**") e, più precisamente:
- a) chiunque detenga una partecipazione³, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale di AME, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla AME ("**Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti**");
 - b) le persone strettamente legate ai soggetti di cui al punto a) che precede ("**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti**"), per tali intendendosi i soggetti che rientrano in una o più delle seguenti tipologie:
 - (i) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini di un Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti;
 - (ii) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti o una delle persone indicate al punto

² In base ai chiarimenti forniti nelle Q&A ESMA Q7.7-A7.7 6 luglio 2017 "responsabilità di direzione" (*managerial responsibilities*) deve intendersi riferita ai casi in cui la Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti MAR "*takes part in or influences the decisions of another legal person, trust or partnership (hereinafter "legal entity") to carry out transactions in financial instruments of the issuer. For example, in the case of mere cross board membership, where a person sits in the administrative, management or supervisory body of an issuer and also in the board of another legal entity where they exercise executive or non-executive functions, without however taking part nor influencing the decisions of that legal entity to carry out transactions in financial instruments of the issuer, then that person should not be considered discharging managerial responsibilities within that legal entity for the purposes of Article 3(1)(26)(d) of MAR. Therefore, that legal entity should not be subject to the notification obligations under Article 19(1) of MAR, unless it is directly or indirectly controlled by, is set up for the benefit of, or its economic interests are substantially equivalent to those of that person*".

³ La partecipazione deve intendersi calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, di tempo in tempo vigente. Ne consegue, *inter alia*, che nelle ipotesi di maggiorazione del diritto di voto per partecipazioni si intende il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni oggetto di comunicazione.

- (i) che precede sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (iii) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti o da una delle persone indicate al punto (i) che precede;
- (iv) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti o di una delle persone indicate al punto (i) che precede;
- (v) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti o da una delle persone indicate al punto (i) che precede.

2.2 Ai Soggetti Obbligati Regolamento Emittenti che sono anche Soggetti Obbligati MAR si applicano esclusivamente le disposizioni previste dalla presente Procedura per le Persone Rilevanti MAR.

3. Operazioni Rilevanti

I Soggetti Obbligati sono tenuti a rendere note, nei termini e con le modalità stabilite al successivo punto 4, le informazioni su tutte le Operazioni Rilevanti da essi poste in essere come di seguito definite.

Sono "**Operazioni Rilevanti**" le Operazioni Rilevanti MAR e le Operazioni Rilevanti Regolamento Emittenti (come di seguito definite).

3.1 Operazioni Rilevanti MAR

Si definiscono "**Operazioni Rilevanti MAR**" le operazioni che soddisfano ciascuno dei requisiti soggettivi, oggettivi e quantitativi elencati ai successivi paragrafi (I), (II) e (III).

(I) Requisiti soggettivi

Le operazioni sono effettuate da Soggetti Obbligati MAR.

(II) Requisiti oggettivi

Le operazioni concernenti i seguenti strumenti finanziari ("**Strumenti Finanziari Rilevanti**"):

- a) azioni o strumenti di debito emessi da AME, che siano:
 - (i) ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati;
 - (ii) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione ("MTF"), ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;
 - (iii) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (c.d. *Organized Trading Facility* o OTF);
- b) strumenti derivati o altri strumenti finanziari⁴, in entrambi i casi collegati alle azioni o agli strumenti di debito di cui alla lettera a) o agli strumenti derivati di cui alla lettera b).

⁴ Per "strumenti finanziari" ai sensi dell'art. 3, par. 1 del MAR, che richiama l'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE si intendono:

1) Valori mobiliari.

2) Strumenti del mercato monetario.

Quanto alle relative modalità di esecuzione, rilevano a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti tipologie di operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari Rilevanti:

- (i) costituzione in pegno, o prestito, di Strumenti Finanziari Rilevanti.
 - Non è tuttavia soggetta ad obbligo di notifica la costituzione in pegno di Strumenti Finanziari Rilevanti, o la costituzione di altra garanzia analoga su Strumenti Finanziari Rilevanti, in connessione con il deposito degli Strumenti Finanziari Rilevanti in un conto di custodia se e nella misura in cui tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- (ii) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Obligato MAR, anche quando è esercitata la discrezionalità.
 - Non sono tuttavia soggette ad obbligo di notifica le operazioni eseguite su Strumenti Finanziari Rilevanti da parte di gestori di un organismo di investimento collettivo in cui un Soggetto Obligato MAR ha investito, se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce con totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori in tale organismo di investimento collettivo.
- (iii) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita⁵, in cui:
 - a. il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Obligato MAR;
 - b. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - c. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione

3) Quote di un organismo di investimento collettivo.

4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione).

6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.

7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 che precede e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.

8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.

9) Contratti finanziari differenziali.

10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione;

11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

⁵ Definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

- (iv) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- (v) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione⁶;
- (vi) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- (vii) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (viii) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno Strumento Finanziario Rilevante;
- (ix) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- (x) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di strumenti di debito;
- (xi) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a strumenti di debito di AME, compresi i *credit default swap*;
- (xii) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- (xiii) la conversione (automatica o non automatica) di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- (xiv) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute⁷;
- (xv) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati⁸;
- (xvi) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹;
- (xvii) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Obbligato MAR¹⁰;
- (xviii) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Obbligato MAR;
- (xix) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o strumenti di debito di AME o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

(III) Requisiti quantitativi

- (i) Le operazioni effettuate raggiungono un controvalore complessivo, nel corso dell'anno solare, di Euro 20.000, importo da calcolarsi sommando tra loro, senza compensazione, il valore di tutte le operazioni effettuate dal medesimo soggetto, direttamente o per suo conto, senza compensazione e

⁶ Per il calcolo del controvalore di opzioni attribuite gratuitamente a managers o dipendenti si veda Q&A ESMA 20 gennaio 2017, Q7.6/A7.6.

⁷ Per il calcolo del controvalore si veda Q&A ESMA 20 dicembre 2016, Q7.4/A7.4.

⁸ Se così previsto dall'articolo 19 MAR.

⁹ Se così previsto dall'articolo 19 MAR.

¹⁰ Se così previsto dall'articolo 19 MAR.

- (ii) una volta superata la soglia di Euro 20.000, tutte le operazioni successivamente compiute nel medesimo anno solare, a prescindere dal controvalore.

Nel caso di operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati, *warrant* o *covered warrant* ai fini del calcolo si utilizza il controvalore nozionale, calcolato come il prodotto tra il numero delle azioni controllate dallo strumento ed il prezzo ufficiale dell'attività sottostante rilevato il giorno di conclusione delle operazioni.

Nel computo del controvalore, le operazioni compiute da un Soggetto Rilevante MAR non si sommano alle operazioni compiute da un Soggetto ad esso Strettamente Legato¹¹.

Non sono soggette all'obbligo di notifica:

- (a) le operazioni relative a Strumenti Finanziari Rilevanti se, al momento dell'operazione, sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 - (i) lo Strumento Finanziario Rilevante è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di AME non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
 - (ii) lo Strumento Finanziario Rilevante fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di AME non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
 - (iii) lo Strumento Finanziario Rilevante è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito di AME, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito di AME superino le soglie di cui ai punti (i) e (ii).

3.2 Operazioni Rilevanti Regolamento Emittenti

Si definiscono "**Operazioni Rilevanti Regolamento Emittenti**" le operazioni che soddisfano ciascuno dei requisiti soggettivi, oggettivi e quantitativi elencati ai successivi paragrafi (I), (II) e (III).

(I) Requisiti soggettivi

Le operazioni sono effettuate da Soggetti Obbligati Regolamento Emittenti - anche per interposta persona - che non siano anche Soggetti Obbligati MAR.

(II) Requisiti oggettivi

Le operazioni hanno ad oggetto l'acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni di AME ("**Azioni AME**")¹².

¹¹ Q&A ESMA 20 dicembre 2016 Q7.3/A7.3 chiarisce "*the transactions carried out by a PDMR and by closely associated persons to that PDMR should not be aggregated. This involves that where the overall transactions singularly carried out by either a PDMR or any closely associated person to that PDMR do not reach the threshold, those persons should not notify those transactions even where the threshold is reached aggregating all the transactions carried out by the PDMR and all the closely associated persons to them.*"

¹² Per "strumenti finanziari collegati alle azioni" si intendono, ai sensi dell'art. 152-sexies del Regolamento Emittenti: "1. gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni; 2. gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse; 3. gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 2-ter, lettera a), del TUF; 4. gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.

Non sono soggette all'obbligo di comunicazione:

- (a) le operazioni effettuate tra un Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti e le Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti in questione;
- (b) le operazioni effettuate da AME e da società da esso controllate;
- (c) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa¹³, purché il medesimo soggetto:
 - (i) tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;
 - (ii) sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini dell'attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
 - e, qualora operi in qualità di *market maker*,
 1. sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2014/65/UE allo svolgimento dell'attività di *market making*;
 2. fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con il gestore del mercato e/o con AME eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;
 3. notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni di un emittente azioni quotate¹⁴; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.

(III) Requisiti quantitativi

- (i) Le operazioni effettuate raggiungono un controvalore complessivo, nel corso dell'anno solare, di Euro 20.000, importo da calcolarsi sommando tra loro, senza compensazione, tutte le operazioni effettuate dal medesimo soggetto, direttamente o per suo conto, senza compensazione e
- (ii) una volta superata la soglia di Euro 20.000, tutte le operazioni successivamente compiute nel medesimo anno solare, il cui controvalore raggiunga, di volta in volta, la soglia di Euro 20.000.

Per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento al valore delle azioni sottostanti.

4. Termini, contenuto e modalità delle comunicazioni obbligatorie

4.1 Comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR

4.1.1 *Termini delle comunicazioni*

I Soggetti Obbligati MAR comunicano alla Consob e alla Società le Operazioni Rilevanti MAR dagli stessi effettuate **entro tre Giorni Lavorativi**¹⁵ dalla data in cui

¹³ Come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013.

¹⁴ Utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4 al Regolamento Emittenti

¹⁵ Per "**Giorni Lavorativi**" si intendono tutti i giorni di calendario esclusi i sabati, le domeniche e le festività nazionali.

l'operazione è stata effettuata¹⁶, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 4.1.2.

La Società provvede affinché le Operazioni Rilevanti MAR alla stessa notificate siano successivamente comunicate al pubblico **entro due Giorni Lavorativi** dalla data di ricevimento della notifica.

AME pubblica le informazioni ricevute dai Soggetti Obbligati MAR mediante l'invio di un comunicato attraverso mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione Europea, quali ad esempio le agenzie specializzate.

4.1.2 *Contenuti e modalità delle comunicazioni*

Le comunicazioni sono effettuate dai Soggetti Obbligati MAR utilizzando il modello di notifica *sub Allegato II* alla presente Procedura.

Il modello deve essere compilato in ogni sua parte e essere trasmesso esclusivamente con le seguenti modalità:

- (a) alla Consob¹⁷:
- i. tramite posta elettronica certificata all'indirizzo CONSOB@PEC.CONSOB.IT (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC)
oppure
 - ii. tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica PROTOCOLLO@CONSOB.IT, specificando in entrambi i casi come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing", o altre modalità stabilite dalla Consob con successive disposizioni.
- (b) ad AME / Direzione Affari Legali e Societari:
- i. tramite consegna diretta alla Direzione Affari Legali e Societari di AME, via Mondadori 1 - Segrate (MI);
oppure
 - ii. tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata Societario@PEC.Mondadori.it
oppure
 - iii per e-mail, allegando il file, all'indirizzo: internaldealing@mondadori.it.

Il soggetto che effettua la notifica riceve riscontro via mail da parte della Direzione Affari Legali e Societari dell'avvenuta ricezione della comunicazione effettuata.

¹⁶ L'operazione si considera effettuata nel momento di avvenuto abbinamento dell'ordine con proposte contrarie e non al momento di liquidazione dell'operazione. Infatti, nel Feedback Statement Final Report, 3 February 2015 par. 115 l'ESMA chiarisce "in relation to the relevant date for the notification, triggering the three days period, this should not be understood as the settlement date, but rather the date of execution of transaction".

¹⁷ Fonte: <https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/comunicazione-abusi-mercato>

4.1.3. *Mandato ad AME per effettuazione delle comunicazioni per conto dei Soggetti Obbligati MAR*

Le comunicazioni alla Consob previste dal precedente paragrafo 4.1.2 possono essere effettuate, per conto dei Soggetti Obbligati MAR, da AME, previo accordo con la stessa e previo conferimento di apposito mandato conforme a quello di cui all'Allegato V alla presente Procedura, a condizione che tale Soggetto Obbligato MAR si sia impegnato a comunicare alla Società le Operazioni Rilevanti MAR effettuate da esso o dalle Persone Strettamente Legate ad esso, nonché tutte le relative informazioni indicate nell'Allegato II, entro **due Giorni Lavorativi** dalla data in cui l'operazione è stata effettuata.

In tal caso, la Società, in persona del Soggetto Preposto, comunicherà alla Consob ed al pubblico, con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente, le informazioni ricevute dai Soggetti Obbligati MAR entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento dai Soggetti Obbligati MAR o comunque entro **tre Giorni Lavorativi** dalla data in cui l'operazione è stata effettuata.

Rimane in ogni caso ferma in capo al Soggetto Obbligato MAR la piena ed esclusiva responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione e, quindi, è fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti del Soggetto Obbligato MAR da parte della Società per ogni danno, anche di immagine, subito dalla stessa a causa di tale inosservanza.

I Soggetti Obbligati MAR rendono nota alle proprie Persone Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono soggette agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura e della Normativa Internal Dealing di tempo in tempo vigente.

4.2 **Comunicazione delle Operazioni Rilevanti Regolamento Emittenti**

4.2.1 *Termini delle comunicazioni*

I Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti comunicano alla Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti Regolamento Emittenti effettuate dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti entro la fine del **quindicesimo giorno** di calendario del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, secondo le modalità indicate al successivo punto 4.2.2.

4.2.2 *Contenuti e modalità delle comunicazioni*

Le comunicazioni sono effettuate dai Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti utilizzando il modello di notifica di cui all'Allegato 6 del Regolamento Emittenti allegato alla presente Procedura *sub* Allegato III.

Il modello deve essere compilato in ogni sua parte e essere trasmesso esclusivamente con le seguenti modalità:

- (a) alla Consob:
- i. tramite (i) posta elettronica certificata all'indirizzo CONSOB@PEC.CONSOB.IT (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) oppure (ii) tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica PROTOCOLLO@CONSOB.IT, o altre modalità stabilite dalla Consob con successive disposizioni oppure
 - ii. tramite la procedura utilizzata da AME ai sensi dell'art. 65-septies per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni.

- (b) al Pubblico:
mediante l'invio ad almeno due agenzie di stampa dello schema di cui all'Allegato III ovvero tramite SDIR o ancora, se effettuate da AME per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I Regolamento Emittenti.

4.2.3 *Mandato ad AME per effettuazione delle comunicazioni per conto dei Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti*

Le comunicazioni alla Consob e al pubblico previste dalle lettere (a) e (b) del paragrafo 4.2.2 possono essere effettuate, per conto dei Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti, da AME, previo accordo con la stessa e previo conferimento di apposito mandato conforme a quello di cui all'Allegato IV alla presente Procedura, a condizione che tale Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti si sia impegnato a comunicare alla Società le Operazioni Rilevanti Regolamento Emittenti effettuate da esso o dalle Persone Strettamente Legate ad esso, nonché tutte le relative informazioni indicate nell'Allegato III, entro la fine del **decimo giorno** di calendario del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

In tal caso, la Società, in persona del Soggetto Preposto, comunicherà alla Consob ed al pubblico, con le modalità di cui sopra, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente, le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento dai Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti. Rimane in ogni caso ferma in capo al Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti la piena ed esclusiva responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione e, quindi, è fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti del Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti da parte della Società per ogni danno, anche di immagine, subito dalla stessa a causa di tale inosservanza.

I Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti rendono nota alle proprie Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono soggette agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura e della Normativa Internal Dealing di tempo in tempo vigente.

5. **Registro Internal Dealing**

La Società istituisce il Registro Internal Dealing - di cui all'Allegato I - che elenca tutti i Soggetti Obbligati.

6. **Soggetto preposto alla gestione e alla diffusione delle informazioni sulle Operazioni Rilevanti notificate.**

Il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato, delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute dai Soggetti Obbligati è individuato nel Responsabile della Direzione Affari Legali e Societari di AME ("**Soggetto Preposto**").

Il Soggetto Preposto, anche avvalendosi della Direzione Affari Legali e Societari di AME:

- (i) provvede alla consegna con un mezzo che garantisca l'avvenuto ricevimento di copia della presente Procedura ai Soggetti Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti;
- (ii) compila e tiene aggiornato il Registro Internal Dealing;
- (iii) provvede all'archiviazione sistematica delle comunicazioni ricevute ed effettuate ai sensi della presente Procedura;
- (iv) fornisce ai soggetti interessati assistenza e chiarimenti sull'interpretazione e sulle modalità di applicazione della Procedura; ne monitora la corretta e puntuale applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione le proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura di tempo in tempo ritenute necessarie od opportune.

7. Ulteriori obblighi dei Soggetti Obbligati

Ciascun Soggetto Obbligato ha l'obbligo di:

- (i) informare per iscritto le proprie Persone Strettamente Legate - conservando copia della documentazione attestante l'invio di tale informazione - degli obblighi posti a loro carico dalla presente Procedura e dalla Normativa Internal Dealing e della loro iscrizione nel Registro Internal Dealing e
- (ii) trasmettere tempestivamente alla Società tutte le informazioni necessarie al fine di assicurare che il Registro Internal Dealing risulti sempre completo ed aggiornato;
- (iii) restituire, controfirmata per accettazione, la presente Procedura.

8. Black-out Period

Ai Soggetti Rilevanti MAR¹⁸ è fatto divieto di compiere le Operazioni Rilevanti MAR per proprio conto ovvero per conto di terzi, direttamente o indirettamente, durante un periodo di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio della relazione semestrale, del bilancio d'esercizio e di un rapporto finanziario intermedio, che AME è tenuta a rendere pubblico ai sensi della normativa applicabile (il "**Black-out Period**").

Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il Black-out Period si applica dalla data di pubblicazione di tali dati preliminari e non dalla data di pubblicazione dei dati definitivi, a condizione che tali dati preliminari includano tutte le informazioni fondamentali relative ai dati finanziari, la cui inclusione è prevista nella relazione definitiva. Nell'ipotesi in cui i dati preliminari annunciati dalla Società subiscano modifiche successivamente alla loro pubblicazione troverà applicazione la disciplina relativa alla comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate ai sensi dell'Art. 11 della *Procedura in materia di informazioni privilegiate* adottata dalla Società, senza che decorra un nuovo Black-out Period¹⁹.

8.1 Dergoghe al divieto di negoziazione durante Black-out Period

Il Consiglio di Amministrazione di AME ovvero in caso di comprovata urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione può autorizzare un Soggetto Rilevante MAR ad effettuare negoziazioni durante un Black-out Period a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

¹⁸ Si chiarisce il divieto non riguarda le operazioni effettuate da AME sui propri Strumenti Finanziari Rilevanti. In tal senso Q&A ESMA 12 novembre 2018 Q7.10/A7.10

¹⁹ Q&A ESMA 13 luglio 2016 Q7.2/A7.2

- (i) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del MAR, ossia, tra l'altro:
 - a. in base ad una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni o
 - b. in ragione delle caratteristiche della negoziazione in corso nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio;
- (ii) il Soggetto Rilevante MAR è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-out Period.

Nelle circostanze di cui al punto (i) a. che precede, prima di qualsiasi negoziazione durante il Black-out Period, il Soggetto Rilevante MAR è tenuto ad inviare una richiesta scritta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione o nei casi di comprovata urgenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione di AME almeno 3 giorni di calendario prima della data prevista di esecuzione. La richiesta deve contenere una descrizione dell'operazione considerata, nonché la spiegazione del motivo per cui tale operazione non possa essere effettuata in un momento diverso dal Black-out Period.

Il Consiglio di Amministrazione ovvero nei casi di comprovata urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione può autorizzare il compimento di un'operazione durante un Black-out Period solo:

- (I) qualora sussistano circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata degli Strumenti Finanziari Rilevanti di AME. In tale ipotesi, la richiesta deve contenere la spiegazione del motivo per cui la vendita degli Strumenti Finanziari Rilevanti è l'unico modo per ottenere i fondi necessari. Tali circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante MAR ed esulano dal suo controllo. Ai fini della valutazione del carattere eccezionale delle circostanze, il Consiglio di Amministrazione o il Presidente del Consiglio di Amministrazione valuta, tra l'altro, se il Soggetto Rilevante MAR (a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere ad un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa e/o (b) deve adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell'inizio del Black-out Period che richieda il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto Rilevante non possa ragionevolmente adempiere se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari Rilevanti; ovvero
- (II) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, tra l'altro nelle seguenti situazioni:
 - (a) attribuzione o concessione di Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (i) il piano e le sue condizioni siano stati preventivamente approvati da AME, e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - (ii) il Soggetto Rilevante non possa esercitare discrezionalità rispetto all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi; e

- (iii) l'assegnazione non sia influenzata da alcuna informazione privilegiata²⁰;
- (b) attribuzione o concessione di Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- (c) il Soggetto Rilevante MAR esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un Black-out Period, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (i) il Soggetto Rilevante MAR notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - (ii) la decisione del Soggetto Rilevante MAR è irrevocabile;
 - (iii) il Soggetto Rilevante MAR è stato preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di AME;
- (d) acquisizione di Strumenti Finanziari Rilevanti nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (i) il Soggetto Rilevante MAR abbia aderito al piano prima dell'inizio del Black-out Period (salvo non vi potesse aderire prima a causa della data di inizio del rapporto di lavoro);
 - (ii) il Soggetto Rilevante MAR non modifichi le condizioni della propria partecipazione al piano, né revochi tale partecipazione, durante il Black-out Period;
 - (iii) le operazioni di acquisto siano chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante MAR non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificare tali condizioni durante il Black-out Period, ovvero tali operazioni siano pianificate in modo da avere luogo in una data prestabilita compresa nel Black-out Period;
- (e) trasferimenti che non mutano la titolarità degli Strumenti Finanziari Rilevanti, purché il trasferimento avvenga da un conto all'altro di un Soggetto Rilevante MAR, ed il trasferimento non determini variazioni del prezzo di tali Strumenti Finanziari Rilevanti;
- (f) acquisizioni di garanzie o diritti relativi su Strumenti Finanziari Rilevanti ove la data finale di tale acquisizione è compresa nel Black-out Period conformemente allo

²⁰ Una "informazione privilegiata" è un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

statuto di AME o a norma di legge, purché la relativa richiesta al Consiglio di Amministrazione contenga la spiegazione del motivo per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento, e il Consiglio di Amministrazione accetti la spiegazione fornita.

9. Trattamento dei Dati Personali

I dati personali dei Soggetti Obbligati saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura e della Normativa Internal Dealing.

Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi in parola.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("GDPR") e della normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 come da ultime modifiche) – collettivamente "Normativa Applicabile" – sono comunicati dai Soggetti Obbligati solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, alle finalità o ai compiti in precedenza indicati.

I dati sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

Per un esame completo sulla natura dei dati personali trattati, sulle finalità e sulle modalità del trattamento di tali dati personali, sugli eventuali destinatari degli stessi nonché sui diritti riconosciuti dal GDPR, si rinvia all'informativa disponibile sul sito www.gruppomondadori.it.

10. Sanzioni

L'inosservanza delle previsioni di cui alla Procedura può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative da parte della Consob, ai sensi del TUF e del MAR.

In caso di violazione della Procedura la Società potrà rivalersi per eventuali danni patiti nei confronti dei Soggetti Obbligati e/o adottare qualsiasi provvedimento, anche disciplinare, nei confronti dei medesimi.

Allegato I - Format Registro Internal Dealing

Soggetto Obligato	Posizione/Carica	Data di iscrizione	Data di cancellazione

Tipologia di legame	Dati identificativi	Data di iscrizione	Data di cancellazione

Tipologia di legame	Dati identificativi	Data di iscrizione	Data di cancellazione

Tipologia di legame	Dati identificativi	Data di iscrizione	Data di cancellazione

Allegato II – Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti MAR da parte dei Soggetti Obligati MAR

1	Dati relativi al Soggetto Obligato MAR	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>

2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per Soggetti Rilevanti MAR: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno di AME.] [Per le Persone Strettamente Legate, — indicare che la notifica riguarda una Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante MAR; — nome e cognome e posizione del pertinente Soggetto Rilevante MAR.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi a AME	
a)	Nome	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
b)	LEI	<i>[Codice identificativo di AME, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522(1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se</i>

		<i>l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>	
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
d)	Informazioni aggregate - Volume aggregato - Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>	

f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>
<p>(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.</p>		

**Allegato III – Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti Regolamento Emittenti
da parte dei Soggetti Obbligati Regolamento Emittenti**

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ²¹	Nome	<p><i>Per le persone fisiche:</i></p> <p>Nome:</p> <p>Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i></p> <p>Denominazione:</p>
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<p><input type="checkbox"/> <i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i></p>

²¹ *Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione*

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

		<p>-----</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Soggetto strettamente legato</i></p> <p>Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:</p> <p><i>Per le persone fisiche:</i></p> <p>Nome:</p> <p>Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i></p> <p>Denominazione:</p>
b) ²²	Notifica iniziale/modifica	<p><input type="checkbox"/> Notifica iniziale:</p> <p><input type="checkbox"/> Modifica della precedente notifica</p> <p><input type="checkbox"/> Motivo della modifica:</p>
3	Dati relativi all'emittente	
a)	Nome	ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
b)	LEI	815600049A1F9AFE6666
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni	

²² Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.

sono state effettuate					
a)	<p>Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento</p> <p>Codice di identificazione</p>				
b) ²³	Natura dell'operazione				
c) ²⁴	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i				
d) 25	Data dell'operazione				

²³ Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.

²⁴ Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni.

²⁵ Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.

e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: <input type="checkbox"/> «Al di fuori di una sede di negoziazione»:
----	-----------------------	---

Allegato IV – Modello Mandato Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti

Il sottoscritto

_____ ,
in qualità di Soggetto Rilevante Regolamento Emittenti ai sensi della Procedura *Internal Dealing* adottata da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate) tenuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla Normativa Internal Dealing e dal Paragrafo 4.2 della Procedura relativamente alle Operazioni Rilevanti Regolamento Emittenti come identificate al Paragrafo 3.2 della Procedura stessa

CONFERISCE MANDATO

ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., in persona del Soggetto Preposto,

conferendo ogni connesso potere per effettuare, per mio conto, la comunicazione alla Consob [e]/[o] al pubblico delle Operazioni Rilevanti Regolamento Emittenti effettuate dal sottoscritto e/o dalle Persone Strettamente Legate al sottoscritto.

A tal fine, mi impegno a comunicare al Soggetto Preposto dette Operazioni Rilevanti Regolamento Emittenti, nonché tutte le relative informazioni di cui all'Allegato III della Procedura, entro la fine del decimo giorno di calendario del mese successivo a quello in cui l'operazione è stata effettuata.

[Luogo]_____, [data]_____

[NOME PER ESTESO /DENOMINAZIONE SOCIALE]

(firma)

Allegato V – Modello Mandato Soggetto Obligato MAR

Il/la sottoscritto/a

in qualità di Soggetto Obligato MAR ai sensi della Procedura *Internal Dealing* adottata da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate) tenuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla Normativa Internal Dealing e dal Paragrafo 4.2 della Procedura relativamente alle Operazioni Rilevanti MAR come identificate al Paragrafo 3.1 della Procedura stessa

CONFERISCE MANDATO

ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., in persona del Soggetto Preposto,

conferendo ogni connesso potere per effettuare, per mio conto, la comunicazione alla Consob [e]/[o] al pubblico delle Operazioni Rilevanti MAR effettuate dal sottoscritto/a e/o dalle Persone Strettamente Legate al sottoscritto/a.

A tal fine, mi impegno a comunicare al Soggetto Preposto dette Operazioni Rilevanti MAR, nonché tutte le relative informazioni di cui all'Allegato II della Procedura, entro due giorni lavorativi dalla data in cui l'operazione è stata effettuata.

[Luogo]_____, [data]_____

[NOME PER ESTESO]

(firma)